

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2932 del 08/06/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta Eurocap Petroli s.p.a., impianto di via Caduti sul Lavoro 258, Modena (MO). Riferimento n° 160857/2014/179 del SUAP del Comune di Modena.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3040 del 08/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno otto GIUGNO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA EUROCAP PETROLI S.P.A., IMPIANTO DI VIA CADUTI SUL LAVORO 258, MODENA (MO). RIFERIMENTO n° 160857/2014/179 DEL SUAP DEL COMUNE DI MODENA.

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta Eurocap Petroli s.p.a. con sede legale e impianto ubicati in via Caduti sul Lavoro 258, Modena (MO), ha presentato al SUAP del Comune di Modena la domanda di A.U.A. recepita con protocollo n° 160857/2014/179 del 11 dicembre 2014. Il SUAP ha trasmesso la domanda alla Provincia di Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 122045/9.13 fascicolo 801 del 23 dicembre 2014.

Con nota protocollo n° 38.079/9.13 del 10 aprile 2015 la Provincia di Modena ha richiesto documentazione integrativa sull'impatto acustico; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento.

Con nota protocollo ARPAE n° 6984 del 22/4/2016 Eurocap Petroli s.p.a. ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste, in particolare relative alla valutazione di impatto acustico.

Con nota protocollo ARPAE n° 13115 del 15/7/2016 è stata assunta agli atti la richiesta di parere sull'impatto acustico del Comune di Modena. ARPAE – Distretto Territoriale Area Centro Modena con prot. 14226 del 29/7/2016 richiedeva integrazioni alla ditta.

Con nota protocollo ARPAE n. 4915 del 15/3/2017 si inoltra ad Eurocap Petroli s.p.a. la comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata, vale a dire la

mancata presentazione da parte della ditta delle integrazioni richieste riguardanti la valutazione di impatto acustico.

In data 18/4/2017 la ditta provvedeva a trasmettere le integrazioni richieste.

Con nota prot. ARPAE 10760 del 5/6/2017 il Servizio Territoriale Area Centro Modena di ARPAE provvedeva a far pervenire alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE il parere sulla valutazione e documentazione di impatto acustico.

La ditta nell'impianto di cui all'oggetto, svolge attività di Commercio oli minerali.

Con riguardo all'impianto di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'A.U.A. i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.

Con riguardo all'impianto di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:

- Determinazione del Comune di Modena rilasciata con n° 396 del 3 gennaio 2011 di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

E' stato acquisito dalla Provincia di Modena come contributo istruttorio il parere del Comune di Modena con protocollo n° 49.197/9.13 del 13 maggio 2015 relativamente agli scarichi idrici.

E' stato acquisito agli atti di ARPAE SAC Modena con prot. 10760 del 5/6/2017, come contributo istruttorio, il parere di ARPAE Servizio Territoriale Distretto Area Centro Modena.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nell'impianto di cui al presente atto.

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 474/c.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 474/c e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

**il Dirigente determina**

- 1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 al gestore della ditta Eurocap Petroli s.p.a. di Modena per l'impianto ubicato in via Caduti sul Lavoro 258, Modena (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
  - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 2) Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa.
- 3) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
  - Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
  - Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Di disporre che il presente provvedimento ha durata pari a 15 anni dal **08 giugno 2017** con scadenza al **7 giugno 2032**.
- 6) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.
- 7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
- 8) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Modena.
- 9) Di informare che:
  - a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti

“norme settoriali” le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia in pubblica fognatura	Comune di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Modena

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) Si dà atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Modena, Struttura competente al rilascio dell'A.U.A. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione anti-mafia da parte della SAC ARPAE di Modena.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA  
 STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI  
 ARPAE DI MODENA

Dr. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ACQUA

Ditta Eurocap Petroli s.p.a. di Modena, impianto di via Caduti sul Lavoro 258, Modena (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
ACQUA	<b>Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)</b> <b>Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura</b>

### A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

### B – Parte descrittiva

La ditta Eurocap Petroli s.p.a. di Modena, nell'impianto di via Caduti sul Lavoro 258, Modena (MO), svolge attività di Commercio oli minerali.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici, previo trattamento in fosse biologiche, sono convogliate nella pubblica fognatura di Via della Tecnica;
- le acque meteoriche che ricadono sulle coperture sono convogliate in parte nella pubblica fognatura di Via della Tecnica ed in parte nel fosso di scolo che delimita il confine nord dell'insediamento. In particolare la planimetria generale – schema fognature allegata all'istanza di AUA evidenzia che le acque meteoriche che ricadono sulla copertura del “magazzino” sono trattate in fossa biologica unitamente alle acque reflue provenienti dai servizi igienici, prima di essere recapitate alla pubblica fognatura;
- le acque meteoriche di prima pioggia che ricadono nell'area di transito e di carico/scarico carburanti, previo trattamento in impianto di prima pioggia costituito da sedimentatore e disoleatore, sono convogliate nella pubblica fognatura di Via della Tecnica;
- all'interno dell'autorimessa sono presenti caditoie per la raccolta di sversamenti accidentali degli oli minerali, collegate a vasca di disoleazione provvista di pozzetto prelievo campioni. Tale scarico è quindi conferito alla rete delle acque miste aziendali che recapita alla pubblica fognatura di Via della Tecnica.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come “acque reflue domestiche” e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in pubblica fognatura.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche trattate nell'impianto di prima pioggia sono classificabili come “acque di prima pioggia”.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

### **C – Istruttoria e pareri**

Richiamata la Determinazione del Comune di Modena n° 396 del 3 gennaio 2011, di autorizzazione allo scarico della ditta Eurocap Petroli s.p.a. per l'impianto di via Caduti sul Lavoro 258, Modena.

Preso atto che nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stato dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata con la Determinazione di cui sopra.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Visto il parere tecnico favorevole del Comune di Modena acquisito agli atti con protocollo n° 49.197/9.13 del 13 maggio 2015, con il quale si richiama il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dal gestore delle fognature pubbliche.

### **D – Prescrizioni e disposizioni**

- 1) **E' autorizzato** il gestore della ditta Eurocap Petroli s.p.a., con sede legale e impianto in via Caduti sul Lavoro 258, Modena, **a scaricare nella pubblica fognatura** di via della Tecnica a Modena le acque di prima pioggia derivanti dall'attività di Commercio oli minerali.

- 2) Lo scarico delle acque di prima pioggia nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura.
- 3) I valori limite di cui al punto 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 4) **Entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'autorizzazione unica ambientale** il gestore della ditta dovrà verificare la rete di raccolta delle acque meteoriche che ricadono sul magazzino e qualora risultasse che tali acque sono conferite in fossa biologica dovrà provvedere a realizzare un by-pass della fossa biologica in modo che tale dispositivo riceva e tratti esclusivamente le acque reflue originate dai servizi igienici della palazzina uffici.
- 5) **Entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'autorizzazione unica ambientale** dovrà essere presentata al Comune di Modena, ad ARPAE SAC di Modena e ad Hera S.p.A. planimetria aggiornata della rete fognaria dell'insediamento, che evidenzi le modifiche apportate in ottemperanza a quanto prescritto al precedente punto 4).
- 6) Durante l'evento meteorico tutte le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento dovranno essere immesse nella vasca di prima pioggia fino al riempimento della stessa; una volta terminato l'evento meteorico, nell'ambito delle 48-72 ore dalla cessazione delle precipitazioni, la suddetta vasca di accumulo deve essere completamente svuotata, trattando le acque, raccolte in essa, nei manufatti depurativi.
- 7) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 8) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicato a valle del depuratore dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.  
  
Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 9) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 10) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima semestrale alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 11) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto di depurazione.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
  - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
  - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
  - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
  - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 12) I fanghi risultanti dal manufatto di sedimentazione e di disoleazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 13) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.
- 14) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 15) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, ad ARPAE SAC di Modena, al Comune di Modena e al gestore delle fognature pubbliche di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI  
ARPAE DI MODENA

Dr. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**Allegato RUMORE**

Ditta Eurocap Petroli s.p.a. di Modena, impianto di viale Caduti sul Lavoro 258, Modena (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
RUMORE	<b>Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 , della legge 26 ottobre 1995, n°447</b>

**A – Premessa normativa**

La legge 26 ottobre 1995, n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'articolo 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9 maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n° 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L.R. 15/01”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n° 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/01”.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”.

**B – Parte descrittiva**

La ditta Eurocap Petroli s.p.a., con sede legale e impianto di viale Caduti sul Lavoro 258, Modena (MO), svolge attività di commercio oli minerali.

Così come è descritto nella valutazione di impatto acustico presentata dal richiedente a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, l'azienda commercia carburanti per autotrazione, per uso agricolo e per riscaldamento di ambienti. Le sorgenti aziendali di rumore sono essenzialmente costituite dai motori per il trasferimento dei carburanti dai camion alle cisterne e viceversa e dal traffico veicolare connesso all'attività.

L'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti sonore da assoggettare, ai sensi della normativa sopra citata, al titolo abilitativo “comunicazione o nulla osta acustico”;

Relativamente all'impatto acustico si ha la seguente configurazione:

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00);

- l'area interessata dall'impianto è inserita all'interno di una UTO (Unità territoriale omogenea) assegnata dalla vigente classificazione acustica comunale ad una classe "V - area prevalentemente industriale e artigianale", con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- i ricettori sensibili considerati sono rappresentati da edifici localizzati nelle vicinanze ed in particolare R1 (residenziale) posto al confine Est con l'area della ditta, R2 gruppo di edifici pochi metri oltre la ferrovia, ricettore R3 – Uffici aziendali;
- i livelli sonori misurati e/o previsti assicurano il rispetto dei valori limite di zona e/o differenziali presso i ricettori considerati.

### C – Istruttoria

Vista la valutazione di impatto acustico datata 4/3/2016 della ditta Eurocap Petroli s.p.a.;

Viste le integrazioni presentate dalla ditta, a seguito di richiesta integrazioni del Servizio Territoriale Area Centro Modena di ARPAE del 29/7/2016 prot. 14226 e assunte agli atti con prot. 7377 del 18/4/2017;

Visto il parere di ARPAE Servizio Territoriale Area Centro Modena assunto agli atti in data 5/6/2017 prot. 10760

### D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso l'unità produttiva ubicata a Modena (MO), via Caduti sul Lavoro 1258, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Eurocap Petroli s.p.a., secondo la configurazione descritta nella valutazione di impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della L. 447/95;
- 2) in fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali per le sorgenti sonore presenti presso l'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale e provvedendo alla loro sostituzione, qualora necessario;
- 3) qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico;
- 4) **l'attività dovrà essere svolta esclusivamente in periodo diurno.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI  
ARPAE DI MODENA

Dr. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**